

Art. 6

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo-nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30% ⁽¹⁰⁾.

Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo ⁽¹¹⁾.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.*

(11) Comma così sostituito dall'*art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.*